CONTRATTO DI UTILIZZO DI SPAZI E SERVIZI

redatto in duplice esemplare, uno per ciascuna Parte

tra

l'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO, con sede in Milano, Via Pergolesi n. 25, c.f. e p. Iva 80033010150, pec ordine.milano@ingpec.eu, in persona del Presidente legale rappresentante protempore Ing. Carlotta Penati (CF. PNTCLT81M71B988T), in seguito denominato "OIM" o "CONCEDENTE"

e

l'ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI DI MILANO, con sede in Milano, Via Giovanni Pacini n. 13, c.f. 80035770157, pec protocollo.odaf.milano@conafpec.it, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore Dott.ssa Agronomo Francesca Oggionni (c.f. GGNFNC60R41A794A), in seguito denominato "ODAF" e/o "CONCESSIONARIO"

dette congiuntamente anche "PARTI"

premesso che

- a) Il CONCEDENTE è affittuario dell'immobile, giusto contratto registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano il ... serie ... n. .., sito in Milano alla Via Pergolesi n. 25, piano ..., meglio descritto nella planimetria allegata al presente CONTRATTO come ALLEGATO A, ove esercita e svolge tutte le attività e le funzioni istituzionali e professionali proprie dell'Ordine professionale di categoria;
- b) il CONCESSIONARIO, del pari, è un Ordine professionale, che esercita e svolge tutte le attività e le funzioni istituzionali e professionali proprie di categoria;
- c) il CONCESSIONARIO ha interesse ad utilizzare per lo svolgimento delle proprie relative attività e funzioni taluni specifici locali di lavoro all'interno della suindicata struttura del CONCEDENTE con servizi accessori di seguito precisati;
- d) il CONCEDENTE è disponibile a concedere al CONCESSIONARIO l'utilizzo dei predetti spazi e connessi servizi alle condizioni che seguono.



Tutto ciò premesso, le PARTI convegno e stipulano quanto segue:

1. PREMESSE ED ALLEGATO

- 1.1 Le premesse e tutti gli Allegati invocati nella presente scrittura privata costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto (in seguito denominato "CONTRATTO").
- 1.2 In aggiunta ai termini ed alle espressioni definiti in altre parti del CONTRATTO, si precisa che per "IMMOBILE" si intende l'intero complesso immobiliare sito in Milano alla Via Pergolesi n. 25, in affitto al CONCEDENTE.

2. OGGETTO DEL CONTRATTO

SPAZI CONCESSI DA OIM IN UTILIZZO A ODAF

- 2.1 OIM concede in utilizzo a ODAF i seguenti spazi dell'IMMOBILE:
- a) in uso esclusivo il locale di mq. 11,63 circa (che viene indicato con il numero 1 nell'ALLEGATO A), dotato di scrivania, ... (N.B. DA PRECISARE IL NUMERO DELLE SEDIE) sedie, due armadi e due cassettiere.
- b) in uso non esclusivo il locale di mq. 14,53 circa (che viene indicato con il numero 2 nell'ALLEGATO A), dotato di tavolo riunioni, dodici poltroncine e tre armadi, di cui due riservati in uso esclusivo a ODAF, che sarà utilizzato da ODAF tutte le mattine da lunedì a venerdì e un pomeriggio al mese in date che saranno concordate tra le Parti.
- 2.2 Relativamente allo spazio sub b) gli orari di ingresso, permanenza e uscita per l'utilizzo dei predetti spazi sono:
- la mattina dalle ore 8,00 (ingresso) sino alle ore 13,00 (uscita);
- nel pomeriggio mensile dalle ore 14,00 (ingresso) alle ore 20,00 (uscita).
- 2.3 ODAF dichiara di avere verificato, all'atto della sottoscrizione del CONTRATTO, la piena funzionalità e regolarità dei predetti spazi concessi in utilizzo.

SERVIZI CONCESSI DA OIM IN UTILIZZO A ODAF

2.4 OIM concede in utilizzo a ODAF i seguenti servizi dell'IMMOBILE:



- a) l'utilizzo gratuito della rete wifi ospiti della Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano (FOIM)
- b) il servizio di pulizia nei predetti spazi dell'IMMOBILE concessi in utilizzo.
- c) l'utilizzo oneroso di sale attrezzate per videoconferenze, previe la relativa richiesta da parte di ODAF a OIM e la successiva sussistenza dell'assenso di OIM, in base al listino prezzi da concordare mediante specifico addendum al presente CONTRATTO.
- 2.5 E' fatto divieto assoluto al CONCESSIONARIO di sublocare o cedere a terzi, anche temporaneamente o saltuariamente, l'utilizzo dei locali e dei servizi concessi in utilizzo.

3. DURATA DEL CONTRATTO

- **3.1** Il CONTRATTO ha la durata di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di sottoscrizione delle PARTI.
- **3.2** Alla data della sua scadenza il CONTRATTO non è rinnovato tra le PARTI.
- **3.3** Ciascuna delle PARTI, decorso un anno e sei mesi dalla data di sottoscrizione del CONTRATTO, ha facoltà di recesso anticipato dal CONTRATTO rispetto alla predetta scadenza triennale, da esercitare con un preavviso di sei mesi.

4. MODALITÀ DI PRESTAZIONE E DI FRUIZIONE DEI SERVIZI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ

- **4.1** Fermi i diritti del CONCESSIONARIO in conformità al CONTRATTO, ogni prerogativa decisionale afferente all'organizzazione logistica ed operativa dell'IMMOBILE è in capo esclusivo al CONCEDENTE.
- **4.2** Il CONCESSIONARIO dichiara di assumere a proprio esclusivo carico ogni responsabilità in caso di infortuni e/o di danni arrecati alle persone a qualsiasi titolo presenti nell'IMMOBILE per opera del personale dipendente e/o cliente e/o collaboratore e/o contraddittore del CONCESSIONARIO.



Poots (

- **4.3** L'ODAF si renderà autonomo per la stesura del DVR, potrà rivolgersi al RSPP di OIM in autonomia, così pure per tutto quanto concerne gli addetti primo pronto soccorso e antincendio.
- 4.4 Nel caso di furto di materiale del CONCESSIONARIO negli spazi concessi in utilizzo, il CONCEDENTE non è tenuto ad alcun rimborso o risarcimento al CONCESSIONARIO ed è integralmente manlevato dal CONCESSIONARIO.

5. CANONE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

5.1 Il canone di concessione contrattuale annuo a carico di ODAF è di euro 11.064,84 (undicimilazerosessantaquattro/84) (iva compresa) in ragione del pagamento mensile di euro 922,07 (novecentoventidue/07) per dodici mensilità.

Il predetto canone comprende le spese condominiali (riscaldamento, portierato, manutenzioni varie, nettezza urbana), pulizia e dell'energia elettrica, e l'uso non esclusivo di ingresso / corridoi / disimpegno / servizi igienici.

Il canone sarà corrisposto da ODAF entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese mediante bonifico sulle coordinate indicate da OIM.

6. ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

- **6.1** ODAF si accolla le spese per la modifica del software dell'impianto di allarme finalizzato a rendere autonomo l'accesso al locale concesso in uso esclusivo e per l'installazione di un campanello dedicato nello sbarco ascensore sulla sinistra in prossimità della porta di accesso.
- **6.2** OAF potrà a proprie spese cambiare le serrature degli armadi in uso esclusivo e installare una lavagna LIM nella sala più ampia.
- **6.3** Per tutte le opere che riguardano l'impianto elettrico è fatto obbligo a ODAF di utilizzare l'elettricista indicato da OIM.

7. SOSTITUZIONE DEI LOCALI CONCESSI IN UTILIZZO

7.1 Durante la vigenza contrattuale OIM ha la facoltà di effettuare la sostituzione dei locali concessi in utilizzo con altri spazi, con automatica adesione di ODAF.



8. ASSENZA DI RAPPRESENTANZA

8.1 Le PARTI dichiarano di restare autonome l'una dall'altra nell'adempimento dei rispettivi obblighi istituzionali e professionali e di non avere alcun potere di rappresentarsi reciprocamente, né di impegnarsi reciprocamente nei confronti di terzi in alcun modo o forma. Pertanto, ciascuna Parte non potrà in alcun modo o forma compiere atti in nome e/o per conto dell'altra Parte, né potrà ricevere o ritirare somme di spettanza della medesima o rilasciare quietanze, né potrà effettuare pagamenti in nome o per conto dell'altra.

9. RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

9.1 Le PARTI si obbligano reciprocamente a mantenere riservati ed a non divulgare a terzi qualsiasi notizie, dati o fatti inerenti all'espletamento delle attività del CONCESSIONARIO e del CONCEDENTE, comunque apprese in conseguenza dello svolgimento delle attività e funzioni presso l'IMMOBILE, sia durante il periodo di efficacia del CONTRATTO, che successivamente alla scadenza dello stesso.

9.2 Le PARTI si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, ad osservare ed a far osservare la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, anche per quanto riguarda l'adozione delle opportune misure di riservatezza e sicurezza.

10. FORO COMPETENTE

10.1 Le Parti convengono che per le eventuali controversie che possano insorgere in relazione al CONTRATTO, e che non siano state risolte bonariamente, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Milano, 18 aprile 2023

IL CONCEDENTE

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano

> Il Presidente Ing. Carlotta Penati

IL CONCESSIONARIO

Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Milano

La Presidente Dott.ssa Agronomo Francesca Oggionni

